



ATTO ORGANIZZATIVO RIGUARDANTE LE MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE, RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ILLECITI (C.D. "WHISTLEBLOWING")

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

1. Premessa.

L'articolo 54 bis del D. Lgs. n.165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della **tutela del dipendente pubblico che segnala** presunti illeciti commessi **all'interno dell'amministrazione dove presta servizio** (cd. *Whistleblowing*).

Il **decreto legislativo n. 24/2023**, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" costituisce la normativa di attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019 e, nell'abrogare l'art. 54 del d.lgs.165/01, **ha introdotto una nuova disciplina del whistleblowing** in Italia.

In particolare, all'art. 2, lett. a) n. 1 - 6 del d.lgs. 24/2023, sono riportate le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento.

Tra queste si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la violazione della normativa antiriciclaggio, gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato¹, gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o di quelli nazionali che li attuano; gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la diffusione di informazioni privilegiate e/o le violazioni delle norme in materia

¹ • vedi artt. 24 e ss del d.lgs.231/01. Tra i reati si segnalano: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, Delitti informatici e trattamento illecito di dati, Delitti di criminalità organizzata, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio ecc....

di concorrenza e pratiche commerciali scorrette, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile.

Alla luce dell'intervenuta normativa, il Cinsedo, pur essendo un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica riconosciuta e in quanto tale non ricompresa nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/23, ha ritenuto di conformarsi alla normativa richiamata - essendo i propri soci esclusivamente soggetti pubblici - attraverso **l'introduzione di alcune prime misure**, così come previsto nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato dall'Assemblea del Cinsedo nella seduta del 25 gennaio 2024.

È pertanto attivato nell'immediato il canale di segnalazione interna che consente la presentazione della segnalazione sia in forma scritta e sia in forma orale.

Nel presente atto organizzativo sono quindi definite:

- ✓ le modalità per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne tramite modalità scritta cartacea e tramite modalità orale con incontro diretto chiesto dalla persona segnalante;
- ✓ il ruolo e i compiti del RPCT e le modalità di gestione della segnalazione;
- ✓ le modalità di tutela del segnalante;
- ✓ i termini di conservazione dei dati.

Entro la fine dell'anno 2024 potranno essere introdotte eventuali ulteriori misure.

Le presenti modalità e procedure sono definite ai sensi dell'art. 4 (Canali di segnalazione interna) e 5 (Gestione del canale di segnalazione interna) del d.lgs. n. 24/2023 e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle **Linee Guida di ANAC** di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 (3.2 I canali interni).

Tali Linee guida sono prioritariamente e principalmente volte a fornire indicazioni per la presentazione e gestione da parte di ANAC delle segnalazioni esterne ma anche a fornire indicazioni e principi di cui tener conto per la definizione dei canali interni.

ANAC si è riservata di adottare successivi atti di indirizzo riguardo ai canali di segnalazione interna. Pertanto, le modalità e procedure del canale interno di segnalazione e il presente atto organizzativo potranno essere aggiornati e integrati a seguito ed in relazione all'adozione dei suddetti atti.

ANAC, nelle suddette Linee Guida (par. 3.1), evidenzia l'opportunità che l'atto organizzativo adottato dall'organo di indirizzo di ciascun ente definisca almeno:

- il ruolo e i compiti dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing.

Le medesime Linee Guida specificano inoltre che **sono escluse dall'applicazione del d.lgs. 24/23** le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In particolare, si evidenzia, al riguardo, che l'istituto delle segnalazioni è finalizzato ad evidenziare **illeciti che abbiano potenziali finalità corruttive.**

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro **in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.**

2. Canale di segnalazione interna.

2.1 Soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna per il Cinsedo è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

Il RPC è autorizzato al trattamento dei dati personali, ed assicura massima indipendenza e imparzialità nella gestione delle segnalazioni.

2.2 Forme e modalità delle segnalazioni.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale.

2.2.1 Segnalazione in forma scritta.

Le segnalazioni in forma scritta sono effettuate con modalità cartacea a mezzo del servizio postale, in busta chiusa sigillata e indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione del Cinsedo, via Parigi, 11, 00185, Roma, – con indicazione "Riservata personale" e "NON APRIRE". Sulla busta non deve, inoltre, essere presente alcun riferimento al segnalante. La busta

chiusa sigillata deve contenere all'interno due distinte buste, a loro volta sigillate. Una busta contiene i dati identificativi del segnalante (quali dati anagrafici, codice fiscale, qualifica o incarico ricoperto, dati di contatto per ricevere comunicazioni). L'altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione.

Il segnalante ha cura di indicare all'esterno della busta con i propri dati identificativi "**busta n. 1 – dati identificativi**" e di indicare all'esterno dell'altra busta "**busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023**".

Il segnalante ha cura di non indicare all'interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo.

Il RPC informa le strutture e i dipendenti competenti alla ricezione, smistamento e gestione della posta cartacea in arrivo e/o alla protocollazione della medesima, di non procedere all'apertura dei plichi che pervengono contrassegnati come sopra.

Il personale addetto al protocollo non deve aprire la busta ma consegnarla chiusa al RPC, il quale provvede a scansionare la busta esterna e a protocollarla nel sistema di protocollo all'uopo istituito in modalità riservata/sensibile assegnata a se stesso e accessibile al solo RPC, annotando il numero di protocollo anche sulle due buste interne e sulla segnalazione ricevuta contenuta nella busta numero 2; le buste sono custodite separatamente in un apposito vano individuato dal RPT e chiuse con chiave o combinazione, accessibili al solo RPC. La segnalazione è visibile al solo Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il RPC compie una preliminare verifica secondo quanto stabilito al paragrafo 3 in ordine alla sussistenza degli elementi e presupposti.

Il RPC al fine di rilasciare al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione, un avviso di aver ricevuto la segnalazione unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali, apre la busta n. 1, annotandovi il numero di protocollo univoco.

Sul **sito internet istituzionale**, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina "Altri contenuti- prevenzione della corruzione", sottovoce "segnalazioni di illeciti" è resa disponibile un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

2.2.2 Contenuto delle segnalazioni in forma scritta.

Il contenuto della segnalazione scritta è circostanziato al fine di consentire al RPC le verifiche di propria competenza.

In particolare, dovrebbe indicare/allegare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- soggetti che possano contribuire a fornire elementi per formare un quadro più completo di quanto segnalato.

2.2.3 Segnalazione in forma orale mediante incontro diretto con RPC.

Il segnalante può presentare la segnalazione anche in forma orale, mediante un incontro diretto e individuale con il RPC.

Il segnalante può chiedere l'incontro contattando il RPC telefonicamente ai recapiti indicati alla pagina nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina "Altri contenuti- prevenzione della corruzione", sottovoce "segnalazioni di illeciti" del sito internet istituzionale.

L'incontro è fissato entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta salvo che il segnalante non chieda di fissarlo in una data successiva.

L'incontro si svolge nell'ufficio del RPC.

Durante l'incontro il RPC consegna al segnalante copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali, che è disponibile nelle predette pagine del sito istituzionale.

Il RPC ascolta il contenuto della segnalazione, verifica che vi siano gli elementi di cui al paragrafo precedente, chiede le integrazioni necessarie e quelle che ritiene eventualmente utili per l'approfondito esame e per la diligente gestione della segnalazione.

Il RPC redige un verbale dell'incontro che viene sottoscritto dal segnalante e dal RPC.

Il Responsabile inserisce il verbale in una busta; la segnalazione è visibile al solo Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale provvede a protocollare la busta nel sistema di protocollo all'uopo istituito in modalità riservata/sensibile (si veda paragrafo 2.2.2.) annotando il numero di protocollo sul verbale.

Il RPC conserva il verbale nella busta in un armadio chiuso con chiave nella propria stanza, accessibile al solo RPC.

3. Gestione delle segnalazioni pervenute tramite il canale di segnalazione interna.

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Qualora la segnalazione interna, in forma scritta e modalità cartacea, sia presentata o comunque pervenga ad un soggetto diverso dal RPC, la segnalazione deve essere da questi trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPC.

Il RPC compie una preliminare verifica in ordine alla sussistenza degli elementi e presupposti riguardanti l'ambito soggettivo e l'ambito oggettivo per l'applicazione della disciplina e le protezioni di cui al d.lgs. n. 24/2023.

Il RPC rilascia al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione, un avviso di aver ricevuto la segnalazione. Qualora non disponga di un recapito entro tale termine, l'avviso verrà consegnato nel momento in cui disporrà di un recapito. Nel caso di segnalazione in forma orale con incontro diretto, l'avviso verrà rilasciato al momento dell'incontro.

Il RPC può chiedere al segnalante elementi integrativi qualora il contenuto della segnalazione risulti necessario per la completezza o per la migliore gestione della segnalazione. Qualora il RPC non riceva integrazioni di elementi essenziali per la gestione della segnalazione e non venga contattato dal segnalante entro sei mesi, procede ad archiviare la segnalazione.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPC ravvisi la manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante, qualora possibile.

Il RPC, a seguito dell'esame svolto, può definire ed adottare misure di prevenzione che rientrino nell'ambito delle sue competenze. Il RPC fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in caso di segnalazione orale, entro tre mesi dalla presentazione della segnalazione. Nel riscontro, informa il segnalante dell'attività svolta, degli esiti dell'esame effettuato, dell'eventuale archiviazione, qualora non precedentemente comunicata, delle eventuali misure adottate.

Le descritte attività devono comunque essere improntate alla massima cautela e garanzia della riservatezza e della protezione del segnalante e degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata in base al d.lgs. 24/2023 (quali l'eventuale facilitatore e le altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione).

4. Attività in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In relazione alle procedure ed attività di cui al presente atto organizzativo è stata effettuata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

I trattamenti relativi a tali procedure e modalità sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 24/2023 e sono altresì inseriti nel Registro delle attività di trattamento.

5. Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. Segnalazioni anonime.

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. 24/2023 il segnalante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare della tutela a fronte di misure ritorsive, le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno sono comunque registrate con le stesse modalità di cui al paragrafo 2 e, sebbene non gestite con le modalità del presente atto, sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, al fine di rintracciarle nel caso in cui il segnalante sia successivamente identificato e comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

7. Informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne

Il presente atto ed ogni ulteriore informazione sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne sono pubblicate nel sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti- prevenzione della corruzione", sottovoce "segnalazioni di illeciti.

Roma, 30 luglio 2024